

Procede l'attività per la corresponsione dei compensi a valere sulla “Copia Privata”

Con due articoli pubblicati entrambi su Cinema d'Oggi in data 5 maggio 2000 e in data 21 giugno 2004, era stata illustrata la attività svolta dall'Anica sia per implementare la gestione “Copia Privata”, inizialmente volta a realizzare tale servizio relativamente al periodo di competenza 1992-1997, nonché a proseguire tale attività per il periodo successivo 1998.

Ad oggi si sono completate le fasi preparatorie anche per il periodo di competenza 1999.

Il riferimento normativo base permane la **Legge del 5 febbraio 1992 n.93**, denominata "Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopi di lucro";

L'art.3 di tale legge stabilisce:

al **comma 1** il diritto dei produttori originari di opere audiovisive e dei produttori di videogrammi e loro aventi causa, di esigere, quale compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video.....

al **comma 2** il compenso di cui all'articolo che precede nella misura del 5% del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione (videocassette e altri supporti video)

al **comma 6** viene stabilito che i compensi di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione video è corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per 1/3 agli autori, per 1/3 ai produttori originari di opere audiovisive e per 1/3 ai produttori di videogrammi, i quali destinano il 5% dei compensi a ciascuno di essi attribuiti, all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE).

Ricordiamo ulteriormente che il 9 aprile 2003 era stato approvato il decreto legislativo n. 68 intitolato “Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del Diritto di autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione” il quale ha introdotto alcune modifiche alla disciplina in materia di compenso “Copia privata”.

A tale decreto era seguito, in data 27 novembre 2003, un accordo tra la **SIAE** e le Associazioni di categoria **ASMI** (Associazione Supporti magnetici Italiana), **ANIE** (Associazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche), **ANDEC** (Associazione Nazionale Distributori Elettronica Civile) che ha stabilito nuovi criteri applicativi e modalità operative per il calcolo e la corresponsione del compenso “Copia Privata”.

In ultimo, la legge 21 maggio 2004 n. 128, ha introdotto la previsione di sanzioni amministrative a carico di coloro che, obbligati a pagare tale compenso, non adempiano agli obblighi di legge.

Le principali novità riguardano:

- la estensione di tale compenso a tutti gli apparecchi e i supporti vergini di registrazione, anche per uso professionale, analogici e digitali, dedicati (audio e video e audio/video) e non dedicati (masterizzatori CD e DVD per personal computer), comunque idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi;
- la individuazione del compenso “Copia Privata”, relativamente ai soli supporti, anziché in un importo percentuale sul prezzo di vendita, in un importo variabile in funzione della sua categoria e capacità effettiva di registrazione;
- la individuazione del compenso “Copia Privata” relativamente agli apparecchi di registrazione in un importo pari al 3% del prezzo di listino ai rivenditori degli apparecchi stessi.

E' evidente che tale nuovo quadro normativo, produrrà i suoi effetti a partire dai prossimi esercizi di competenza.

I rapporti con la SIAE continuano ad essere regolamentati dall'accordo del 2 novembre 1998 stipulato tra l'ANICA, per quanto riguarda le opere cinematografiche, l'APT per quanto riguarda le opere fiction, considerate le Associazioni maggiormente rappresentative relativamente ai Produttori originari di opere audiovisive, e la stessa SIAE, con il quale si era stabilito che tali Associazioni assumessero il compito di gestire la attività di redistribuzione delle somme agli “aventi causa”.

Gli importi trasmessi dalla SIAE all'ANICA per il periodo 1999, in armonia con quanto precedentemente stabilito, verranno attribuiti per il 51% al prodotto Unione Europea e il restante 49% al prodotto extra Unione Europea. Tali somme relative all'esercizio di competenza 1998, al netto delle spese per i servizi svolti dall'ANICA (forfettizzate nel 10% degli importi incassati) ed al netto altresì della quota 5% dovuta alla IMAIE, risultano le seguenti:

Anno	Totale versato di competenza	Quota 10% Anica	Quota 5% Imaie	Netto da ripartire	51% Film UE	49% Film Extra-UE
1999	€ 385.880	€ 38.588	€ 19.294	€ 327.998	€ 167.279	€ 160.719

Il trasmesso cinematografico in televisione relativo alle principali emittenti (RAIUNO 100%, RAIDUE 100%, RAITRE 100%, RETE 4 100%, CANALE 5 100%, ITALIAUNO 100%, TELEMONTICARLO 60%) prese in considerazione, risultato dalle rilevazioni elaborate dagli organi dell'ANICA, è stato il seguente:

Anno	Totale minuti di trasmissione film dei paesi dell'Unione Europea	Totale minuti di trasmissione film dei paesi extraUE	Totale minuti film trasmessi
1999	274.341	279.624	553.965

In base alle risultanze (importi a disposizione e totale dei minuti di trasmissione) competono ai produttori originari di opere audiovisive (nel nostro caso produttori di film cinematografici) le seguenti quote minuto :

PAESI UNIONE EUROPEA			
Anno	Quota film UE (51% del totale)	Minuti di trasmissione film dell'Unione Europea	Quota per ogni minuto di trasmissione
1999	€ 167.279	274.341	€ 0,61

PAESI EXTRAEUROPEI			
Anno	Quota film ExtraUE (49% del totale)	Minuti di trasmissione film di paesi extraUE	Quota per ogni minuto di trasmissione
1999	€ 160.719	279.624	€ 0,57

L'accertamento del produttore originario e del distributore sia per i film dell'Unione Europea che per quelli extra Unione Europea, è stato eseguito mediante utilizzo delle fonti ufficiali già esistenti (Dipartimento dello Spettacolo e SIAE).

Gli "aventi causa" potranno esibire all'Ufficio dell'ANICA dedicato al servizio, il titolo contrattuale di titolarità del relativo diritto in oggetto.

L' ANICA metterà a disposizione le seguenti informazioni :

- 1) titolo del film
- 2) nome del produttore originario
- 3) nome del distributore
- 4) durata del film
- 5) anno/mese/giorno/orario di trasmissione televisiva
- 6) emittente televisiva.